

TI_GERICHTE 15.2017.66 vom 15. April 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2017.66_d20130415

FR: TI_GERICHTE 15.2017.66 du 15 avril 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2017.66 del 15 aprile 2013

Regeste

Ricorso contro il rifiuto dell'UF di consegnare copia di documenti protocollati. Ricusa dell'Ufficiale dei fallimenti

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2017 15.2017.66

Ricorso contro il rifiuto dell'UF di consegnare copia di documenti protocollati. Ricusa dell'Ufficiale dei fallimenti

Incarto n. 15.2017.66 Lugano 15 dicembre 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 18 settembre 2017 di RI 1 contro l'operato dell' Ufficio dei fallimenti di Locarno nella procedura di fallimento, ormai revocata, avviata nei confronti del ricorrente; ritenuto in fatto: A. Con decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto _____ ha decretato l'autofallimento di PI 1, ordinando all'Ufficio dei fallimenti (UF) di _____ di procedere alla liquidazione in via fallimentare. B. In seguito al ritiro delle insinuazioni di _____, moglie del fallito, della _____, dello studio legale _____ e della _____, nonché all'estinzione da parte del fallito degli altri crediti insinuati, con decisione del 16 novembre 2016 il Pretore aggiunto ha revocato il fallimento. C. Il 31 luglio 2017 RI 1 ha chiesto all'UF copia dei documenti del protocollo fallimentare contrassegnati con i n. 440A, 446, 447, 453, 458, 460, 461, 463, 463A e 465, ciò che ha sollecitato in seguito con e-mail del 21 agosto 2017 e comunicazione scritta del 31 agosto 2017. D. Dando parzialmente seguito a quanto richiesto, il 7 settembre 2017 l'Ufficio ha trasmesso a RI 1 copia dei documenti n. 446, 447 e 460. Per quanto attiene agli altri atti, l'UF ha invitato il richiedente a domandarne copia " alle competenti Autorità " che li hanno emessi, siccome – a suo parere – " non sono afferenti alla procedura fallimentare ". Su nuova domanda di RI 1, il 13 settembre l'Ufficio gli ha trasmesso anche l'allegato relativo ai documenti n. 446 e 447, pur trattandosi di uno scritto redatto dallo stesso interessato. E. Con ricorso del 18 settembre 2017 RI 1 si aggrava contro lo scritto 7 settembre 2017 dell'organo dei fallimenti, chiedendo di accertare la prevenzione dell'Ufficiale dei fallimenti di _____, _____ DN 1, e di obbligarlo a ricusarsi, di fare ordine all'amministrazione del fallimento di produrre senza indugio e dietro pagamento delle relative spese i sette documenti non ancora consegnatigli e, infine, di ordinare l'allestimento immediato del conto finale. F. Con osservazioni del 2 ottobre 2017 l'UF postula la reiezione del gravame e produce copia del conto finale e dello stato di riparto, rilevando di aver trasmesso tali atti alle parti interessate. L'8 novembre 2017 ha inoltre prodotto alla Camera lo scritto 3 novembre con cui l'Ufficio circondariale di tassazione di _____ aveva

accolto la richiesta 19 ottobre di RI 1 di ottenere il documento n. 440A che aveva proprio emesso l'Ufficio di tassazione. Considerato in diritto:

1. Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 9 settembre 2017, il ricorso presentato il 18 settembre 2017 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. A sostegno della domanda di accertare la prevenzione e ottenere la ricusazione dell'Ufficiale dei fallimenti di Locarno, il ricorrente sostiene di avere il 16 marzo 2017, con la moglie, inoltrato presso il Ministero pubblico del Canton Ticino e il Ministero pubblico della Confederazione una denuncia penale nei suoi confronti per violazione del segreto d'ufficio. Rileva inoltre che dinanzi alla Corte dei reclami penali è tuttora pendente un reclamo contro il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico del Canton Ticino. L'insorgente fa pure notare che nel complesso il comportamento e il modo di agire dell'Ufficiale dà l'impressione che quest'ultimo non si lasci più guidare da punti di vista oggettivi, sicché – a suo dire – le decisioni dello stesso non sono più indipendenti né imparziali. Spiega in proposito che dagli atti della procedura di fallimento emergono sufficienti indizi che fanno apparire in modo evidente come l'Ufficiale sia prevenuto, soprattutto perché il suo comportamento non potrebbe essere spiegato altrimenti. Chiede infine di valutare l'adozione di ulteriori misure nei suoi confronti.

2.1 In virtù dell'art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF (nelle versioni in tedesco e in francese) i funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni in particolare negli affari in cui potrebbero avere un'opinione preconcepita.

a) Ci si può al riguardo riferire alla prassi relativa all'art. 30 cpv. 1 Cost., per cui ognuno ha il diritto che la propria causa sia giudicata da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Tale garanzia è violata quando sussistono circostanze che oggettivamente creano un'apparenza di parzialità o un rischio di prevenzione, le impressioni puramente soggettive della parte che chiede la ricusa non essendo per contro di rilievo (sentenze del Tribunale federale 5A_799/2010 dell'8 marzo 2011 consid. 6.2, con rinvii, e 5A_81/2010 del 29 aprile 2010 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2016.1 del 19 febbraio 2016, consid. 6.1 e riferimenti citati). Decisioni procedurali o materiali errate – tranne se sono gravi e ripetute – non sono in linea di massima atte a fondare un'apparenza di prevenzione (DTF 125 I 124 consid. 3/e; 116 Ia 138 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5P.145/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.3.2). Semplici errori giuridici devono infatti essere contestati e corretti con il rimedio di diritto specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_404/2012 del 14 agosto 2012 consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.1 del 19 febbraio 2016, consid. 6.1 e riferimenti citati).

b) Chi domanda mediante ricorso la ricusa di un funzionario nel senso dell'art. 10 LEF deve indicare segnatamente il motivo legale di ricusa (art. 10 cpv. 1 n. 1-4 LEF; DTF 39 I 141 consid. 4; François Chaix, *Récusation et actes interdits* (art. 10 et 11 LP), JdT 2016 II 59) e, all'occorrenza, addurre le circostanze straordinarie che giustificano l'obbligo di ricusarsi nel caso concreto (Gilliéron, *Commentaire de la LP*, vol. I, 1999, n. 29 ad art. 10 LEF).

2.2 Nel caso in rassegna, nella misura in cui il ricorrente si limita a sostenere genericamente che dagli atti della procedura fallimentare emergono sufficienti indizi di prevenzione dell'Ufficiale, senza tuttavia menzionarne alcuno, la domanda di ricusa si rivela inammissibile, siccome non motivata (sopra, consid. 2.1/b). Per quanto concerne invece il riferimento alla denuncia penale da lui sporta contro l'Ufficiale, va rilevato che tale atto non basta da solo a giustificare la ricusa. Diversamente, sarebbe

sufficiente per ogni interessato presentare una denuncia penale al fine di obbligare qualsiasi funzionario a ricusarsi, e ciò anche nell'ipotesi in cui la denuncia sia infondata. Va rilevato del resto che con decisione del 27 novembre 2017 (inc. _____), assunta d'ufficio, la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo di RI 1 e sua moglie contro il decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore generale nel procedimento penale aperto contro l'Ufficiale in seguito alla denuncia. D'altronde, come si vedrà (sotto consid. 3), il rifiuto di fornire i documenti richiesti dall'insorgente non era illegittimo, sicché non poteva oggettivamente suscitare un'impressione di parzialità. Non avendo RI 1 addotto altri elementi che potessero giustificare, se del caso, il dovere dell'Ufficiale di ricusarsi nel caso di specie, nella misura in cui è ammissibile la domanda di ricusazione si rivela così infondata.

3. Il ricorrente si duole inoltre di una violazione dell'art. 8 a LEF laddove l'UF non gli ha consegnato gli ulteriori sette documenti richiesti e contrassegnati nel protocollo con i n. 453, 458, 461, 463, 463A e 465. Egli sostiene in sostanza che il diritto di consultazione previsto dall'art. 8 a LEF si estende non solo ai verbali e ai registri, ma anche a tutti gli atti che si trovano presso l'ufficio dei fallimenti.

3.1 Giusta l'art. 8 a cpv.1 LEF, chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. Va dato atto al ricorrente che tale diritto non è limitato ai verbali e registri indicati all'art. 8 LEF, ma si estende agli atti e giustificativi contenuti nell'incarto esecutivo o fallimentare (DTF 110 III 51 consid. 4; 93 III 4 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2015 del 16 settembre 2015, consid. 3.1), o meglio a ogni documento suscettibile di comprovare un fatto rilevante nella procedura (esecutiva o fallimentare) pendente o successivamente a una procedura già chiusa o finanche in un'ipotetica procedura futura (Gilliéron , op. cit., n. 10 ad art. 8 a LEF). Nella procedura di fallimento, oltre agli atti imposti dalla legge ed emessi direttamente dall'amministrazione del fallimento (inventario, graduatoria, elenco degli oneri, verbali delle assemblee dei creditori, stato di riparto, conto finale, ecc.), entrano in linea di conto i libri contabili del fallito e le relative pezze giustificative, come pure i verbali delle sedute degli organi della società fallita (DTF 93 III 7 consid. 1; cfr. DTF 126 V 453 consid. 2/c). In generale, sono contemplati tutti i documenti che possono avere influenza sulla procedura di fallimento e che per tale ragione devono essere registrati nel protocollo del fallimento secondo l'art. 8 del Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32).

3.2 Nel caso di specie, si evince dagli atti che i documenti di cui il ricorrente ha chiesto copia all'UF esulano dalla procedura di fallimento. Gli atti contrassegnati nel protocollo con i n. 453 e 458 fanno invero riferimento a una parte della corrispondenza intrattenuta nell'ambito del procedimento penale che il Ministero pubblico ha aperto nei confronti di RI 1 (inc. _____), in seguito a una segnalazione dell'Ufficio per frode fiscale. In base al contenuto degli scritti in questione risulta pure che l'insorgente ha avuto accesso all'incarto e quindi anche a tali documenti (in calce al documento n. 453 figura addirittura che una copia è stata trasmessa al legale di RI 1). Gli atti n. 461, 463 e 463A , per parte loro, riguardano la procedura che la Corte dei reclami penali ha aperto a seguito del reclamo di RI 1 (sopra, consid. 2). Essendo parte di quella procedura, il ricorrente ha verosimilmente già avuto accesso a tali atti o potrà, se del caso, ottenerlo. L'atto protocollato con il n. 465 è invece la decisione del 26 giugno 2017 con cui questa Camera non ha dato seguito alla richiesta dell'insorgente di adottare misure disciplinari contro l'Ufficiale. Va rimarcato in proposito che, in qualità di denunciante (art. 11 cpv. 4 LALEF), RI 1 non ha diritto a ottenere le motivazioni di tale decisione, ma soltanto il dispositivo, il quale gli è stato del resto già trasmesso. Da ultimo, il documento n. 440A è

una richiesta di assistenza amministrativa dell'Ufficio circondariale di tassazione di _____ nei confronti dell'UF, atto di cui il ricorrente è già in possesso, come emerge dallo scritto 3 novembre 2017 dell'Ufficio di tassazione (sopra, consid. F). In definitiva, i documenti appena menzionati sono estranei alla procedura di fallimento e per tale motivo neppure dovevano essere iscritti nel protocollo del fallimento, non avendo alcuna influenza sulla procedura (sopra, consid. 3.1). Ne consegue che RI 1 non può pretendere copia dall'Ufficio in base all'art. 8 a LEF, ma dovrà semmai rivolgersi alle autorità che hanno emesso tali atti, come d'altronde ha già in parte fatto. La decisione impugnata si rivela così conforme alla legge. 4. Il ricorrente chiede infine di ordinare all'Ufficio di allestire immediatamente il conto finale. Tale domanda è però diventata senza oggetto (art. 24 b cpv. 1 LPR), dal momento che nel frattempo l'UF ha allestito e inoltrato alle parti quanto chiesto (sopra, consid. F). Ciò segna l'esito del ricorso, integralmente sfavorevole a chi l'ha proposto. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di accertare la prevenzione dell'Ufficiale dei fallimenti di Locarno e di obbligarlo a ricusarsi è respinta. 2. Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a. Comunicazione all'Ufficio dei fallimenti, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.